



DECRETO SINDACALE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
3	05/02/2026

OGGETTO:	NOMINA ASSESSORE COMUNALE E RIDEFINIZIONE DELEGHE ASSESSORI IN CARICA.
----------	---

IL SINDACO

PREMESSO che:

- in data 14 e 15 maggio 2023 si sono tenute le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;
- ai sensi dell'articolo 46 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il sindaco nomina –nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi– i componenti della giunta, tra cui un vice-sindaco, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva all'elezione o alle modifiche intervenute nella composizione della giunta comunale;
- con decreto sindacale n. 6 del 22.05.2023 è stata nominata la giunta comunale e nella seduta consiliare del 30.05.2023, verbale n. 21, ne è stata data comunicazione al consiglio comunale.

PRESO ATTO che in data 10.11.2025 al prot. n. 32125 sono pervenute le dimissioni dell'assessore Giacomo Treccani, con delega per i settori bilancio, tributi, attività produttive, agricoltura, sviluppo economico e ritenuto di provvedere alla nomina di un nuovo assessore e di apportare alcune modifiche alle deleghe degli assessori in carica.

RICHIAMATA di seguito la normativa in merito alla composizione della giunta comunale:

- art. 47, comma 1 del D.lgs. 267/2000 - **La giunta comunale** è composta rispettivamente dal sindaco che la presiede **e da un numero di assessori**, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e comunque non superiore a dodici unità;
- art. 47, comma 5 del D.lgs. 267/2000 - disciplina transitoria applicabile nelle more dell'adeguamento dello statuto in quella prima fase, mentre le successive modifiche normative sono immediatamente applicabili e prevalgono sullo statuto (DAIT 12.08.2014);

- art. 2, comma 185 della L. 191/2009 - **Il numero massimo degli assessori comunali** è determinato, per ciascun comune, in misura pari a **un quarto del numero dei consiglieri del comune**, con arrotondamento all'unità superiore; nel numero dei consiglieri del comune è computato il sindaco, come recita l'ultimo periodo del comma; la presente norma modifica il limite numerico dell'art. 47 del TUEL, sopra riportato.

DATO ATTO che:

- l'art. 47, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli statuti comunali possano fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1 del sopra citato articolo 47;
- l'art. 25 dello statuto comunale non determina il limite minimo ma soltanto il massimo; tale numero deve essere adeguato alle successive modifiche normative, in quanto calcolato su 20 Consiglieri (ed il Sindaco) che era il numero spettante prima della riduzione del 20%, disposta con l'art. 2, comma 184 della L. 191/2009 e con la quota di 1/3, poi superata dalla quota di 1/4 dall'art. 2, comma 185 della L. 191/2009;
- pertanto il numero massimo degli assessori presso il comune di Manerbio è pari a 5, derivante dall'applicazione di 1/4 sul numero dei consiglieri (16) a cui va aggiunto il sindaco, con arrotondamento all'unità superiore.

RICHIAMATI, inoltre, in merito alla composizione della giunta comunale:

- l'articolo 64 del D.lgs. n. 267/2000, che prevede che il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del sindaco, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune;
- l'articolo 1, comma 137 della legge 56/2014, il quale dispone che nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;
- l'articolo 47, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, lo Statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere;
- l'articolo 25 del vigente statuto comunale, in virtù del quale la giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da assessori anche non consiglieri comunali, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e di esperienza tecnica e professionale.

ACCERTATO il possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale del sig. Gabriele Cambielli, al fine della sua nomina alla carica di assessore comunale, che ha provveduto a depositare apposita dichiarazione al prot. n. 3119 del 05/02/2026, come già avvenuto per gli assessori in carica.

TUTTO CIÒ premesso e considerato,

DECRETA

PER LE MOTIVAZIONI espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte,

1) DI NOMINARE Assessore comunale il sig. Gabriele Cambielli, nato nel 1972, al quale delega la sovrintendenza ai servizi relativi ai settori elencati al punto 2.

2) DI CONFERMARE ED IN PARTE MODIFICARE le deleghe degli Assessori già in carica e, pertanto, la Giunta Comunale risulta composta come segue:

sig. Andrea Almici, nato nel 1985, al quale delega la sovrintendenza ai servizi relativi a:

- Bilancio;
- Tributi;
- Patrimonio e Infrastrutture;
- Commercio;
- Società Partecipate.

sig.ra Sara Barbi, nata nel 1973, alla quale delega la sovrintendenza ai servizi relativi a:

- Cultura;
- Istruzione;
- Politiche Giovanili;
- Promozione del Territorio.

sig.ra Marilena Guindani, nata nel 1956, alla quale delega la sovrintendenza ai servizi relativi a:

- Pari Opportunità;
- Personale;
- Servizi Sociali;
- Salute.

sig. Mario Mantovani nato nel 1966, al quale delega la sovrintendenza ai servizi relativi a:

- Ecologia;
- Protezione Civile;
- Servizi Cimiteriali;
- Sport;
- Verde Pubblico;
- Sicurezza.

sig. Gabriele Cambielli, nato nel 1972, al quale delega la sovrintendenza ai servizi relativi a:

- Lavori Pubblici;
- Viabilità;
- Attività Produttive;
- Agricoltura;
- Innovazione e Sistemi Informativi.

3) DI DARE ATTO che è stato già attribuito, con decreto n. 6/2023, all'Assessore **Andrea Almici** l'incarico di **Vice Sindaco**, con tutti i poteri e competenze stabiliti per questo incarico dalla legge e dallo Statuto comunale.

4) DI DARE ATTO che è stata già attribuita, con decreto n. 6/2023, all'Assessore **Sara Barbi** la delega per la **partecipazione alla Consulta dei Comuni del Sistema Bibliotecario "Bassa Bresciana Centrale"** e per l'espletamento delle funzioni di **Coordinatore della Consulta** medesima, ai sensi dell'art. 7 della vigente convenzione per la gestione in forma associata del Sistema Bibliotecario suddetto.

5) DI DARE ATTO che i settori non citati nel presente atto restano in capo al Sindaco.

6) DI DEMANDARE all'Ufficio Segreteria la trasmissione di copia del presente provvedimento agli interessati, invitando il neo Assessore e gli Assessori già precedentemente in carica a trasmettere, a stretto giro, al Comune una breve nota, datata e sottoscritta, con la quale dichiarano di aver preso visione del presente Decreto sindacale e di accettare senza riserve la propria nomina con le rispettive deleghe.

7) DI DARE ATTO che dell'adozione del presente provvedimento sarà data comunicazione, a cura del Sindaco pro tempore, al Consiglio comunale in occasione della prima seduta utile, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..

8) DI DARE ATTO, inoltre, che copia del presente Decreto sarà trasmessa alla Prefettura di Brescia (UTG) per gli adempimenti di competenza.

Il presente decreto viene confermato e sottoscritto

il Sindaco
Vittorielli Paolo

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.